



Procedimento n. 406-1/2023 P.U. – Domanda per concordato minore

Proponente: [REDACTED], nella qualità di titolare dell'impresa individuale [REDACTED]
[REDACTED] difeso dall'Avvocato Roberta De Mattheis

Gestore dell'OCC: Avvocato Valeria Manzo

TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

Il giudice designato, dott. Francesco Paolo Feo

-letta la domanda, il piano di concordato minore e la relazione particolareggiata dei gestori dell'OCC, nonché la rimodulazione e la precisazione del piano e l'integrazione della relazione;

- visto che l'istanza del ricorrente affinché, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, venga disposto che i creditori non possano dare impulso o proseguire le azioni esecutive individuali, né che possano disporsi sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore”;

-rilevato che la relazione del gestore OCC attesta la completezza e veridicità della documentazione e la sostenibilità del piano per il proponente, nonché la sua fattibilità nonché la sua vantaggiosità rispetto all'alternativa liquidatoria, così come ribadito nell'udienza del 24 Ottobre 2023, alla luce delle ulteriori integrazioni al piano (il ricorrente ha fornito l'evidenza dell'andamento contabile finanziario degli ultimi esercizi, nonché il dato delle risorse a sua disposizione per il sostentamento suo e della famiglia);

-ritenuto che, in ogni caso, il Tribunale dovrà verificare ulteriormente la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in sede di omologa, così come espressamente previsto dall'art 80, primo comma, CCII;

-letto l'art 78 CCII;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;

Dispone la comunicazione, a cura dell'OCC ex art. 78 comma 3 CCII, a tutti i creditori: 1) della proposta originaria 2) nonché di quella di riformulata, ovvero precisata; 3) della relazione particolareggiata anche come precisata e integrata e 4) del presente decreto;

Dispone che le predette comunicazioni ai creditori avvengano entro e non oltre il 24 Novembre 2023;

dispone, a cura dell'Occ, la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli e nel registro delle imprese;

assegna ai creditori termine di 30 giorni – a decorrere dalla comunicazione - entro il quale far pervenire ai gestori dell'Occ, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ai sensi dell'art 1 , comma 1 –ter del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82 del 2005), la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

rappresenta ai creditori che, ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII, in mancanza di comunicazione ai gestori dell'Occ del proprio eventuale dissenso entro il termine di giorni 30, s'intenderà che essi abbiano prestato consenso alla proposta e al piano come trasmessi;

rammenta ai creditori che ex art. 78, comma 4, CCII “Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazione. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria”;

dispone ex art 78, secondo comma, lett d), CCII che, sino ad un provvedimento definitivo in ordine alla presente domanda di concordato minore, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo a causa anteriore;

dispone che il gestore dell'Occ, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l'espressione delle adesioni da parte dei creditori ovvero delle eventuali contestazioni, presentino al giudice una specifica relazione sul voto;

Si comunichi al proponente, anche presso il suo difensore, ed ai gestore della crisi.

Il giudice

dott. Francesco Paolo Feo